



Sent. 457/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale	Presidente
dott. Antonio Galeota	Consigliere
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere relatore
dott. Marco Smiroldo	Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 51561 del registro di segreteria proposto da Ferdinando MULAS, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gaetano Scoca e elettivamente domiciliato presso lo studio Scoca, via G. Paisiello n. 55, per la riforma e/o annullamento della sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 269/2016 depositata il 26.09.2016;

Visti gli atti di appello e tutti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 28 settembre 2018, con l'assistenza della segretaria sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, dr.ssa Giuseppa Maneggio, l'avv. Franco Gaetano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gf' or similar initials.

Scoca per l'appellante nonché per la Procura generale il Vice
Procuratore Generale dott. Antongiulio Martina;

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza appellata, in parziale accoglimento della
domanda risarcitoria in tal senso proposta dalla Procura
regionale, la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha condannato
Mulas Ferdinando, già Direttore dell'Ufficio per lo Sviluppo e la
Gestione del sistema Informativo Automatizzato del DAP,
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, (di seguito
Ufficio SIA) del Ministero della Giustizia, al pagamento, in favore
del Ministero della Giustizia, della somma di euro 700.000,00,
oltre interessi dalla decisione al soddisfo, a titolo di
risarcimento del danno erariale dallo stesso provocato.

Le contestazioni della Procura, condivise poi dalla sentenza del
giudice di primo grado, attengono alla realizzazione e mancata
utilizzo di un sistema informatico, oggetto di due distinti
progetti e contratti:

-il progetto denominato SI-CAA che aveva ad oggetto
l'informatizzazione delle procedure di gestione delle attività
degli Uffici C.S.S.A. (UEPE) e la formazione del personale degli
Uffici CSSA all'uso delle relative tecnologie (contratto SIA
05.06.D1-S22/00 del 15.12.2000);

-il progetto per l'unificazione del Sistema Informativo
AFIS/Nuova Matricola, già in uso presso gli istituti penitenziari,

con il suddetto sistema informativo SI.CSSA (contratto SIA 05.06 D1.S26/03 DEL 03.09.2003).

I primi giudici hanno ritenuto responsabile il Mulas che aveva il compito di garantire l'esecuzione dei due contratti nella sua qualità di direttore dell'Ufficio S.I.A. del D.A.P. e di delegato dal direttore della Direzione generale dei sistemi informativi dell'Amministrazione della Giustizia (di seguito D.G.S.I.A.) alla stipula dei due atti negoziali.

In particolare, la Corte ha giudicato Mulas colpevole di gravi errori nella *governance* dei due contratti, avendone gestito l'esecuzione "*in spregio alle disposizioni, generali e specifiche, del settore dei contratti informatici*" :

- per aver interrotto l'esecuzione del primo contratto (S22/00), giustificandola con la stipula del secondo contratto (S26/03), da lui sottoscritto senza delega;
- per la mancata realizzazione del sistema, denominato SI-CSSA, oggetto previsto dal primo contratto, presupposto ritenuto necessario per attuare l'unificazione dello stesso SI-CSSA con AFIS-Nuova Matricola, sistema principale del DAP, oggetto del secondo contratto.

I richiamati errori avrebbero nel loro insieme determinato l'inidoneità del prototipo funzionale realizzato ed il rigetto dello stesso da parte del personale che avrebbe dovuto usarlo.

L'inidoneità dell'intero Sistema sarebbe, pertanto, la causa del mancato uso del prodotto presso gli uffici U.E.P.E., ai quali era

destinato, e del conseguente danno subito dall'Amministrazione.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Mulas deducendo, a fondamento del gravame proposto, i seguenti motivi:

1. la "prescrizione totale del danno erariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 20/1994";
2. la "insussistenza dell'elemento oggettivo e del c.d. nesso causale, quali elementi costitutivi della responsabilità e violazione dell'art. 1 della legge 20/1994" avuto riguardo a:
 - 2.1 alla "interruzione del primo contratto S22/00";
 - 2.2 alla "governance del progetto";
3. la "insussistenza della responsabilità per mancanza del c.d. soggettivo e del danno della responsabilità, con violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994".

In ordine alla prescrizione parte appellante ha dedotto, con ampi richiami alla documentazione versata agli atti del giudizio, che "l'Amministrazione era al corrente dello stato di non utilizzo del sistema molto tempo prima della data del 17 ottobre 2011, indicata in sentenza per ammettere la decorrenza della prescrizione" in quanto "i vertici del DAP e della DGSLA "avevano sufficiente contezza" del non utilizzo del sistema e del danno conseguente da molto tempo prima della predetta data" evidenziando che "esiste una consistente mole di documenti in atti, dalla quale risulta che gli organi responsabili

dell'Amministrazione avevano non "sufficiente contezza", ma piena consapevolezza del fatto che il sistema non veniva usato e che dal mancato uso derivava un danno certo per l'Amministrazione medesima" e "quanto alla sua quantificazione" come non vi fosse "sicuramente bisogno di attendere le risultanze ispettive per conoscere gli importi contrattuali, approvati e liquidati dalla DGSIA".

Ha contestato, quindi, "quanto si afferma nella sentenza in merito al tema dell'assenza di collaudo" allegando che "presunti effetti negativi consistenti nell'inutilizzabilità del sistema sarebbero da ricondurre al momento in cui ha avuto fine la sequenza procedimentale relativa all'appalto, ossia al collaudo del sistema caratterizzante il secondo progetto (contratto S26/03)" allegando che "dall'applicazione dei criteri portanti in materia di prescrizione che individua nel collaudo, ovvero nella effettiva conoscenza di elementi idonei a profilare l'inutilità dell'opera, il dies a quo per la prescrizione dell'azione di danno erariale, si giunge, come anticipato, ad una valutazione di prescrizione totale dell'azione proposta contro il Dott. Mulas alla data del 7 ottobre 2012, quindi, ben prima dell'invio dell'invito a dedurre (14 aprile 2015) e della notifica dell'atto di citazione (30 ottobre 2015)".

Ha dedotto, ancora, che "un'alternativa alla proposta valutazione sulla decorrenza della prescrizione può essere rinvenuta nella riconduzione del dies a quo, per la decorrenza



del termine di proposizione dell'azione, alla data del pagamento delle fatture in favore della Ditta appaltante.

Con il secondo motivo di gravame il Mulas ha contestato le statuizioni del primo giudice (in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e del nesso di causalità), secondo il quale il danno per l'amministrazione sarebbe da ricondurre alla scelta ingiustificabile di interrompere l'esecuzione del primo contratto con la stipula non autorizzata del secondo, ed ancora nella circostanza che sarebbero venuti in rilievo gravissimi errori metodologici e di governance della fornitura" ciò che *"avrebbe determinato il rifiuto del prototipo funzionale da parte degli uffici destinatari per la sua inidoneità a soddisfare le loro esigenze operative, trattandosi di un prodotto diverso per non rispondenza alle richieste preventivamente palesate"*.

Il suddetto addebito di responsabilità muoverebbe dal presupposto che l'operatività del sistema integrato oggetto del secondo contratto postulasse il completamento del sistema previsto dal primo contratto. Sicchè l'inidoneità del sistema nel suo complesso, il suo conseguente inutilizzo e, pertanto, l'inutilità della spesa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione per entrambi i contratti sarebbe conseguente alla gestione dell'esecuzione del primo contratto ed in particolare alla sua parziale inesecuzione.

Il MULAS per contro, nega il presupposto assumendo che il sistema di cui al secondo contratto innestandosi su quello del

primo avrebbe determinato l'inutilità e/o il superamento di una parte delle prestazioni contemplate da quest'ultimo che, per questa ragione, non sarebbero state eseguite.

Peraltro, osserva l'appellante, l'inidoneità del sistema non è mai stata verificata ed accertata da un organo tecnico o da un organo tecnico indipendente o da una C.T.U. o almeno dall'utilizzo concreto e controllato dello stesso, per un congruo periodo di tempo, in uno o più uffici U.E.P.E. La Corte di primo grado giunge alla conclusione che il sistema sarebbe da ritenere tecnicamente inidoneo a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, basando il proprio convincimento sulle seguenti fonti di prova:

-il verbale dei lavori del 26 agosto 2003 della Commissione tecnica M.G. *“formata da funzionari interni con il coinvolgimento attivo degli utenti destinatari della procedura”*; il verbale datato 11 febbraio 2004 della Commissione interna, istituita dalla D.G.E.P.E., in cui si rileva la *“mancata rispondenza del sistema presentato alle specifiche richieste del gruppo di analisi”*; la nota della D.G.E.P.E. del 9 aprile 2002, che la Corte ha ritenuto *“determinante”*, *“con la quale si ribadiva la scelta della architettura informatica, di cui al contratto del 2000”*; scelta che avrebbe escluso la necessità e la legittimità del secondo contratto S26/03 e delle relative modifiche al *software* precedentemente progettato; in generale, la nota del 17 ottobre 2011 dell'Ufficio ispettivo del



D.A.P., la successiva relazione ispettiva dello stesso ufficio, in data 12 dicembre 2012, e gli accertamenti istruttori delegati dalla Procura, il 27 novembre 2013, allo stesso Ufficio ispettivo D.A.P., conclusi con relazione ispettiva finale del 04.12.2014.

La documentazione predetta, che costituisce l'unica fonte su cui è fondata l'accusa, proviene dall'Amministrazione interessata, cioè dal D.A.P., da cui dipende anche l'Ufficio Ispettivo interno incaricato di riferire. Tale documentazione, sfornita per sua natura di qualunque presunzione di legittimità e, a maggior ragione, di presuntiva aderenza al vero, non può essere legittimamente utilizzata come prova in un processo, in cui lo stesso D.A.P. è, in senso lato, parte lesa.

Peraltro, osserva l'appellante, i vertici del Dipartimento sarebbero passibili di analoga procedura di responsabilità qualora fosse dimostrato che il sistema informativo commissionato era idoneo a svolgere le funzioni essenziali per cui era stato commissionato e progettato (vedi pag. 9 memoria conclusionale difesa).

In realtà, secondo parte appellante, gli autori diretti o mediati della documentazione posta a base della sentenza appellata sono in teoria, e qualunque sia il grado di colpa loro ascrivibile - portatori di un interesse auto-assolutorio ed accusatorio nei confronti dell'appellante. Con la conseguenza che tutti i documenti firmati da loro o da titolari di uffici dipendenti - come l'Ufficio Ispettivo e la D.G.E.P.E. - non sono ammissibili

come fonte di prova.

Ha osservato, ancora, di avere chiesto in primo grado che fosse espletata una C.T.U. al fine di appurare la conformità del sistema prodotto alle specifiche contrattuali e la sua idoneità a svolgere le funzioni programmate. Richiesta che non è stata accolta.

Quanto alla propria responsabilità, ha osservato di avere stipulato il secondo contratto su delega del direttore generale. Inoltre, sarebbe erronea l'asserzione per cui *"il secondo contratto non abrogava la scelta progettuale del primo"*, la cui completa esecuzione costituiva, secondo la Corte di primo grado, *"il presupposto necessario per attuare l'oggetto del secondo contratto"*.

L'oggetto contrattuale del primo contratto era quello di realizzare un sistema informatico (SI-CSSA) ad architettura distribuita con 59 server decentrati nei 59 U.E.P.E. sparsi sul territorio nazionale, in ciascuno dei quali sarebbe stato installato il software applicativo, qualificato come prototipo funzionale, in grado di assicurare i servizi necessari a gestire, in forma automatizzata, le principali attività degli U.E.P.E. e a consentire l'archiviazione elettronica dei dati di competenza di ciascun ufficio. Per questo, l'oggetto del contratto prevedeva anche dei servizi di assistenza tecnica, di supporto e di formazione per il dispiegamento del prototipo funzionale sul territorio.

L'oggetto contrattuale del secondo contratto era quello di unificare SI-CSSA con l'altro sistema del D.A.P., AFIS-Nuova Matricola, dedicato agli istituti di pena.

Il progetto di unificazione, contenuto nel secondo contratto, mirava a realizzare analoga soluzione tecnica per l'informatizzazione dei processi di lavoro degli uffici U.E.P.E.

Pertanto, a differenza di ciò che afferma la sentenza, il secondo contratto modificava radicalmente il progetto di informatizzazione degli U.E.P.E., non solo sotto il profilo architettonico e tecnico, ma anche sotto il profilo strutturale, nel senso che quelli che dovevano essere inizialmente due sistemi distinti e separati, uno per gli istituti di pena (AFIS-Nuova Matricola), l'altro per gli U.E.P.E. (SI-CSSA), sarebbero divenuti un solo ed unico sistema, con due aree applicative distinte. Pertanto, è errato sotto il profilo tecnico-informatico affermare che *"il secondo contratto non abrogava la scelta progettuale del primo"*; e che la completa esecuzione del primo contratto costituiva *"il presupposto necessario per attuare l'oggetto del secondo contratto"*.

Sia la Procura Regionale che il Collegio di primo grado hanno inteso che l'obiettivo del secondo contratto fosse quello della integrazione di SI-CSSA e AFIS Nuova Matricola e su tale presupposto - sbagliato - hanno impostato e costruito tutta l'accusa contro il Dott. Mulas.

Con il terzo motivo di gravame il MULAS ha contestato la

sussistenza della responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo e del danno.

In ordine al danno, il MULAS ha dedotto che il sistema informatico di cui si tratta sarebbe "conforme al progetto dedotto in contratto e che esso non presenta alcun difetto di funzionamento" allegando che "non essendo mai stato attivato negli uffici, ad oggi, non può affermarsi da nessuno che il prototipo, se usato correttamente, non avrebbe funzionato".

Quanto all'elemento soggettivo, ha sostenuto la mancanza di colpa grave tenuto conto della propria posizione nell'organigramma del Ministero della Giustizia e nel rapporto con gli Uffici ministeriali maggiormente interessati all'operazione in esame.

Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettata la domanda proposta dalla Procura regionale, in quanto inammissibile ed infondata nel merito, con la conseguente assoluzione di esso appellante.

L'appellante ha presentato memoria conclusionale in data 04.09.2018 reiterando quanto già esposto nell'atto di appello e, quindi: l'estinzione dell'addebito per intervenuta prescrizione; l'insussistenza dell'elemento oggettivo e del c.d. nesso causale; l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

Con conclusioni depositate in data 7 settembre 2018 la Procura generale ha richiamato i punti salienti dei fatti di causa e, quanto al primo motivo - eccezione di prescrizione - ha ritenuto



fondata la tesi dell'appellante alla luce di tutta la documentazione versata agli atti di causa, dalla quale si sarebbe desunta la conoscenza - da parte dei vertici del Dipartimento - della inidoneità dei programmi e del loro mancato utilizzo.

Quanto al secondo e terzo motivo, la Procura generale ha osservato che la circostanza che il nuovo progetto si sia sovrapposto al precedente consegue alle determinazioni adottate da altri Dirigenti, fermo restando la responsabilità del Mulas nella causazione del danno, tenuto conto dell'ampio spazio di autonomia esercitata, pur in posizione subordinata rispetto al capo del D.A.P. e rispetto al Direttore della DGSIA.

Alla luce delle dette considerazioni la PG ha concluso per la fondatezza dell'appello, meritevole in tutto o in parte di accoglimento, previ, se del caso, gli opportuni approfondimenti istruttori, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2018 il legale della parte appellante ha diffusamente esposto quanto già evidenziato ed argomentato in atti. Il rappresentante della Procura generale ha confutato i singoli motivi esposti dall'appellante ed ha insistito nelle proprie conclusioni.

La causa è stata, pertanto, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter definire il merito del giudizio in

applicazione del criterio della “ragione più liquida” (v. SS.UU. n. 26243 del 2014; Sez. II n. 1084 del 2015; 432 e 1345 del 2016; nonché Sez. III, n. 56, 57 e 482 del 2016), ovvero non seguendo l’ordine dell’esame delle questioni indicato dagli artt. 101, comma 2, e 102, comma 6, c. g. c.

Come indicato dalla Suprema Corte, *“maggiore liquidità della questione significa, in particolare, che, nell’ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito”*.

Nel caso in esame, maggiore preclusività della questione equivale ad una migliore economia processuale, in linea col canone costituzionale della ragionevole durata del processo: tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile.

In tale prospettiva, il Collegio procede ad esaminare esclusivamente una questione **preliminare** assorbente, ossia quella concernente l’eccezione di prescrizione **dell’azione di responsabilità**, ritenendo assorbito dalla decisione lo scrutinio sulle altre questioni preliminari, di rito e di merito (in termini Sez. Terza Centrale d’appello n. 358/2017; n. 492/2017; n. 602/2017).

Esclusa la ravvisabilità in fattispecie dell’occultamento doloso del danno, ritiene il Collegio del tutto condivisibile la doglianza

dell'appellante, peraltro condivisa dalla Procura generale, che ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data del verbale di collaudo del 03.10.2007.

Nel predetto verbale si legge infatti: ".....Considerato che l'applicazione è stata operativamente sperimentata presso alcune sedi pilota ed è stata poi verificata funzionalmente sia nel suo insieme che nel dettaglio dei vari moduli software che la costituiscono in base ad uno specifico piano di test (allegato - specifiche di test; allegato 2 - stampe prodotte dal sistema) alla presenza di personale del fornitore, presso gli uffici di Largo Luigi Daga, 2 - 00164 - Roma. Verificata, inoltre, l'esecuzione, da parte della società fornitrice, del complesso di modifiche, richieste dai Gruppi di Lavoro succedutisi nel tempo, nominata dall'Amministrazione, al fine di rendere l'applicazione stessa più aderente alle esigenze di lavoro degli utenti periferici, emerse in sede di sperimentazione operativa del sistema; Rilevato che l'applicazione in questione, a seguito dell'intervento effettuato, risulta integrata nel sistema automatizzato per l'esecuzione penale (Afis/Nuova Matricola, oggi denominato SIAP/AFIS), di cui rappresenta una componente specializzata condividendone una parte del menù, la base dati e le funzioni generalizzate di utilità per entrambe le componenti. Al riguardo si allegano al presente verbale: - stampa delle schermate del Menù (all. 3); - schema logico della base dati integrata (all. 4); - elenco della funzionalità del SICSSA integrate nel sistema SIAP/AFIS (all. 5);



Rilevato, pertanto, che sussiste la corrispondenza fra quanto commissionato dall'Amministrazione con il contratto suddetto e quanto realizzato dalla Società nel senso che risulta: 1) l'integrazione funzionale fra AFIS/Matricola e SI-CSSA; 2) una Banca Dati unica e condivisa con le relative tabelle; 3) la sostanziale riproduzione, in SIAP/AFIS delle funzioni che costituivano in origine l'impianto di SI-CSSA, anche se alcune di esse sono state necessariamente adeguate per essere compatibili e coerenti con l'architettura centralizzata posta a base del sistema. Tutto ciò premesso, i sottoscritti componenti della Commissione di collaudo dichiarano che il software realizzato e reso disponibile dalla società Finsiel (oggi Almaviva SpA) risulta rispondente ai requisiti stabiliti dall'Amministrazione. E' fatta salva, in ogni caso la garanzia prevista dall'art. 11 del Contratto”.



Di contro, la Sezione territoriale ha sostenuto nella sentenza impugnata che *“il collaudo del 03.10.2007, effettuato dalla Commissione incaricata per il secondo contratto, non costituisce un documento che, per estensione e per la verificabilità degli esiti in punto di concreto funzionamento del sistema integrato, può costituire un collaudo funzionale, in quanto ha avuto a contenuto la sola effettuazione di test tecnici.....”*.

Orbene, lo scopo del collaudo, come condivisibilmente sostenuto dall'appellante, è proprio quello di verificare la

corrispondenza tra quanto sia stato commissionato e quanto sia stato prodotto in conformità a contenuti e termini **contrattuali**. Il collaudo - in fattispecie - è stato preceduto da una serie di *test* funzionali effettuati da personale dell'ufficio S.I.A. insieme a personale di Finsiel/almaviva; si è trattato, quindi, di una vera e propria puntuale verifica tecnica del prodotto, in quanto si è provveduto a verificare il funzionamento del prototipo funzionale elaborato in base al primo contratto, con gli adeguamenti di armonizzazione al nuovo ambiente di AFIS - Nuova Matricola e di perfetta integrazione in esso.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che *“la vicenda della realizzazione dei due sistemi informatici, cioè del SI-CSSA (primo contratto) e della sua unificazione al sistema già in uso AFIS-Nuova Matricola (secondo contratto), deve correttamente essere letta, anche sotto il profilo attinente all’eccezione di prescrizione del danno in modo unitario”* e che *“.....nella fattispecie, il presunto danno è rilevabile solo dal raffronto tra quanto prodotto e quanto previsto, sia dal contratto originario, che dal contratto del 2003 che era inteso ad attuare l’integrazione del sistema, oggetto del primo, con il predetto sistema AFIS, e se, come nella fattispecie, tale raffronto è avvenuto in data successiva al pagamento, da esso decorre il termine di prescrizione.....”*.

Sennonchè, ai fini della individuazione dell’esordio prescrizione ed in punto di diritto rilevano due elementi,



concordamente militanti in tal senso.

Secondo un principio enunciato anche da pacifica e consolidata giurisprudenza civilistica, alla luce della regola generale di cui all'art. 1665 codice civile, la prescrizione in materia decorre dal momento in cui il danneggiato (nella specie: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio SIA - Ministero della Giustizia quale amministrazione committente) ha preso obiettiva conoscenza di un eventuale pregiudizio indennizzabile ed ha ritenuto a verbale la idoneità del sistema realizzato (poi implementabile), tanto che è stato disposto il pagamento delle prestazioni dedotte in contratto.

In stretta aderenza a detto principio, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la decisione n. 2/2003/QM, peraltro richiamata nella sentenza impugnata, hanno affermato che *"...in ipotesi di appalto di opere pubbliche, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sia conoscibile o effettivamente conosciuto da parte dell'amministrazione appaltante il comportamento illecito del soggetto legato da rapporto di servizio e il danno abbia assunto il carattere della certezza ed attualità. In ogni caso siffatte condizioni esistono al momento della conclusione del procedimento di collaudo e salvo che non si siano verificate anteriormente con conseguenti effetti in ordine all'esordio della prescrizione".*

Ne consegue che anche anteriormente al vero e proprio "collaudo" possono insorgere condizioni di effettiva conoscenza

di un danno avente i caratteri della certezza ed attualità, causato da comportamenti indebiti occorsi in fase di liquidazione dei corrispettivi, con correlati effetti sull'esordio del termine prescrizione (cfr. tra altre Corte conti, Sez. II, n. 592 del 2018).

Orbene, essendosi riscontrato, in fattispecie, che alla data del cd. "collaudo" era già intervenuto l'integrale pagamento dei corrispettivi al fornitore, nel mentre per il secondo contratto il pagamento è intervenuto il 13.12.2007, conseguentemente deve considerarsi prescritta la domanda risarcitoria.

Per quanto precede, il Collegio accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'appello in epigrafe e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in prime cure nei confronti dell'odierno appellante.

Ogni altra domanda o eccezione deve ritenersi assorbita.


Le spese sono compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie l'appello iscritto al n. 51561 proposto da Mulas Ferdinando, e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in prime cure nei confronti dell'odierno appellante.

Spese compensate.


Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.



Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio 28 settembre
2018.

L'ESTENSORE

Giuseppa Maneggio



IL PRESIDENTE

Angelo Canale



Depositata in Segreteria il *95-12-2018*

Il Dirigente

Salvatore Antonio Sardella

Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio SARDELLA

